

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## Decisione del Consiglio

del 14 ottobre 2004

**relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti**

(2006/507/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 174 del trattato, uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ambientali a livello regionale o mondiale.
- (2) Nel 1998 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati per una convenzione sugli inquinanti organici persistenti, sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. La Commissione ha partecipato ai negoziati insieme agli Stati membri.
- (3) La convenzione sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è stata adottata a Stoccolma il 22 maggio 2001.
- (4) La convenzione prevede un insieme di regole, basate sul principio di precauzione, per porre fine alla produzione, all'uso, all'importazione e all'esportazione di un primo gruppo di dodici inquinanti organici persistenti considerati

prioritari, per garantire la gestione e lo smaltimento di tali sostanze in condizioni di sicurezza e per eliminare o ridurre le emissioni derivanti dalla produzione non intenzionale di alcuni inquinanti organici persistenti. La convenzione stabilisce inoltre le regole per l'inclusione di nuove sostanze chimiche nel proprio ambito di applicazione.

- (5) La Comunità, gli allora quindici Stati membri e otto dei nuovi Stati membri hanno firmato la convenzione nel corso di una conferenza dei plenipotenziari tenutasi a Stoccolma il 22 e 23 maggio 2001.
- (6) La convenzione è aperta alla ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.
- (7) Secondo la convenzione, nello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione medesima.
- (8) La Comunità ha già adottato strumenti concernenti materie disciplinate dalla convenzione, tra cui il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE <sup>(3)</sup>, il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi <sup>(4)</sup> e la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 495.

<sup>(2)</sup> GU C 32 del 5.2.2004, pag. 45.

<sup>(3)</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 9).

<sup>(5)</sup> GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

- (9) La convenzione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale della Comunità. È quindi opportuno che la Comunità proceda quanto prima alla sua approvazione.
- (10) In caso di adozione di una modifica degli allegati A, B o C o dei nuovi allegati della convenzione, la Commissione dovrebbe prevederne il recepimento nell'ambito del regolamento (CE) n. 850/2004 o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente. In caso di mancato recepimento della modifica entro un anno dalla data in cui il depositario ne ha comunicato l'adozione, la Commissione dovrebbe di conseguenza darne notifica al depositario per evitare situazioni di inadempimento,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvata a nome della Comunità la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, di seguito «la convenzione».

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

1. In caso di mancato recepimento di una modifica degli allegati A, B o C o di nuovi allegati della convenzione negli allegati del regolamento (CE) n. 850/2004 o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente, entro un anno dalla data in cui il depositario ne ha comunicato l'adozione, la Commissione

ne dà notifica al depositario a norma dell'articolo 22 della convenzione.

2. In caso di recepimento di una modifica degli allegati A, B o C o di nuovi allegati della convenzione successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione provvede a ritirare immediatamente la notifica.

*Articolo 3*

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza di cui all'allegato della presente decisione, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, della convenzione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

P. VAN GEEL